



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 delib.	OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI 2019
Data 13-03-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 16:45, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Di Gaspare Maria Antonietta</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Focaroli Ezio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tocchio Massimo</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2014 con oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC), approvazione aliquote e tariffe per il 2014;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".

Pertanto il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, considerato altresì che la legge di stabilità 2016 ha abolito la TASI sugli immobili utilizzati dal proprietario come prima casa (l'esenzione non vale per le case di lusso (cat. catastale A1, A8 e A9) che continueranno a pagare IMU e TASI ma con una aliquota agevolata al 4x1000 e una detrazione di 200€); L'esenzione vale anche per i proprietari che hanno dato le abitazioni in comodato d'uso ai figlio o ai genitori, il proprietario però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e, nel 2015, deve avere abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2.5 per mille, elevabile, sempre per il solo anno 2015, dello 0,8 per mille al solo fine di consentire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparati;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamenti:

- IMU Acconto 16 GIUGNO
- Saldo 16 DICEMBRE
- TASI Acconto Possessore 16 GIUGNO
- Saldo Possessore 16 DICEMBRE

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale del 27/06/2014 n. 19;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze della Giunta Comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti unanimi favorevoli,

#### **DELIBERA**

- 1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (**IMU**)

- di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):

- Aliquota base pari allo 0,2 per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- Aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;

- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio

comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di determinare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2018 la seguente aliquota della competente TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 punto x 1000;

- di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- SPESE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione);
- SPESE MANUTENZIONE STRADE;

- 2) Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 16 giugno per l'IMU e per la TASI;
- 3) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che saranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 4) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6) Dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi Foffo Mariano di porre in essere sotto la piena responsabilità tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalla normativa vigente;
- 7) Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 13-03-2019

Il Responsabile del servizio  
**F.to FOFFO MARIANO**

---

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 13-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
**F.to FOFFO MARIANO**

---

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

*F.to Maria Antonietta Di Gaspare*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 19-03-2019 R.A. n° 244 e vi rimarrà fino al 03-04-2019;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_ prot. n. ;

---

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2019 al 03-04-2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che il presente atto diviene esecutivo in data 13-03-2019,

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_